

**ATTO COSTITUTIVO**  
**dell'Associazione di Promozione Sociale**  
**" SEAM Associazione Socio Culturale "**

L'anno \_2012\_, il giorno \_21\_ del mese di \_Dicembre\_, alle ore \_09:00\_, presso \_Pesaro\_ in  
\_via Guido d'Arezzo n. 11\_, si sono riuniti per costituire un'associazione di Promozione Sociale  
senza scopo di lucro i seguenti cittadini:

1. Enzo Vecchiarelli, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 29.04.1955, residente a Fano in via Flaminia n. 144 e C.F. VCCNZE55D29H769A
2. Alessio Canalini, nato a Pesaro il 06.11.1977, residente a Pesaro in via Guido d'Arezzo n. 11 e C.F. CNLLS577S06G479B

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Alessio Canalini e a svolgere il ruolo di Segretario il Sig. Enzo Vecchiarelli.

Il Presidente e i presenti, con la sottoscrizione del presente atto, decidono la costituzione dell'Associazione. Il Presidente illustra i principi fondanti della costituenda Associazione e dà lettura dello Statuto (allegato al presente atto costitutivo di cui è parte integrante e sostanziale) che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato alla unanimità.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Il Presidente dà inoltre lettura dello statuto dell'AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) e propone che l'associazione, prendendo conoscenza di detto Statuto e approvandolo, dia la sua adesione all'AICS adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

**La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.**

I Presenti deliberano inoltre che l'Associazione venga chiamata "SEAM Associazione Socio Culturale A.P.S." (promozione sociale, organizzazione di attività per la tutela e promozione del territorio e del mare) Associazione di Promozione Sociale, con sede in Pesaro (PU), via Guido d'Arezzo n.11 e nominano i seguenti signori a componenti il Consiglio Direttivo provvisorio, Consiglio che durerà in carica per i primi due anni se non sarà modificato in successive apposite elezioni:

**Presidente:** Alessio Canalini

**Vice Presidente:** Enzo Vecchiarelli

**Segretario:** Enzo Vecchiarelli

**Il Presidente: Alessio Canalini**

**Il Segretario: Enzo Vecchiarelli**



## **STATUTO**

### **dell'Associazione di Promozione Sociale "SEAM Associazione socio-culturale di Promozione Sociale" ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore"**

#### **ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDE**

È costituita l'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, della legge 383/2000 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata "SEAM Associazione socio-culturale di promozione sociale", in breve SEAM - APS, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale in Pesaro (PU), in via Guido d'Arezzo, n. 11, C.A.P. 61122. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale della promozione sociale, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore. Pertanto, qualora, per qualsiasi causa, l'Associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento ad "associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS in assenza dell'iscrizione ad uno dei due registri.

A seguito dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'Associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisce all'A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura Sport -, Ente di promozione Sociale iscritto al Registro Nazionale, Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente a finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 22.10.1975 n. 10.13014/12000, accettandone lo statuto e ne adotta la tessera nazionale quale tessera sociale.

#### **ARTICOLO 2 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE**

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 18 del presente statuto.

#### **ARTICOLO 3 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.



L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

#### **ARTICOLO 4 - SCOPI E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione svolge in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Nello specifico l'Associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività culturali nei settori artistico, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo, assistenziale e sportivo dilettantistico, senza finalità di lucro. L'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.

L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- A. nel SOCIALE: lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la diffusione di attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel rispetto della libertà e dignità degli associati, come elencate qui di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - assistenza domiciliare di tipo relazionale;
  - trasporto disabili e anziani;
  - sostegno scolastico;
  - organizzazione di spettacoli d'intrattenimento;
  - attività ricreative;
  - organizzazioni di vacanze e/o soggiorni;
  - organizzazione di manifestazioni sportive;
  - educazione sanitaria; nel territorio dello Stato italiano e a livello internazionale;
- B. nella CULTURA e TERRITORIO: lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la diffusione di attività per la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico (legge 1 giugno 1939, n. 1089), dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio);

tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 7 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), come elencate qui di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- realizzazione di visite guidate;
  - gestione e fruizione di siti archeologici;
  - interventi a tutela dell'ambiente;
  - gestione e/o pulizia parchi, sentieri; nel territorio dello Stato italiano e a livello internazionale;
- C. promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva e culturale nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- D. gestire impianti, propri o di terzi, strutture e locali di vario genere dove svolgere l'attività;
- E. gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivamente dei soci per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che diventi il punto d'incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell'Associazione;
- F. organizzare iniziative, raccogliere fondi e sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci in diretta attuazione dell'attività istituzionale;
- G. campagne di informazione e sensibilizzazione;
- H. realizzazione di periodici o riviste;
- I. ricerche e pubblicazioni scientifiche.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'Associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente



nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore e da altre disposizioni di legge in materia.

#### **ARTICOLO 5 - REQUISITI DEI SOCI**

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Possono essere soci dell'Associazione anche enti giuridici (APS, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro nei limiti dell'art. 35 del codice del Terzo Settore) che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 6 - AMMISSIONE DEI SOCI**

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'Associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del legale rappresentante dell'Associazione o da altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Probiviri dell'Associazione, o in mancanza di questo, l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

## **ARTICOLO 7 - DIRITTI E CATEGORIE DEI SOCI**

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

- frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
- prendere parte alle attività promosse dall'Associazione;
- partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- intervenire e discutere alle assemblee generali;
- presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
- partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
- di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
- esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

I Soci si distinguono:

- Socio ORDINARIO: costituito da colui che versa l'ordinaria quota associativa annuale per l'Associazione;
- Socio SOSTENITORE: sono quelle persone fisiche o giuridiche che, previa accettazione del Consiglio Direttivo, intendono sostenere culturalmente e/o economicamente le iniziative dell'Associazione; vengono proclamate tali dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo;
- Socio ONORARIO: persona fisica o giuridica che per speciali benemeritenze nel settore riferito all'Associazione, viene proclamata tale dalla Assemblea ordinaria dei soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

## **ARTICOLO 8 - DOVERI DEI SOCI**

I soci sono tenuti:

- al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci (tranne quelli Onorari), stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici;
- alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia istituzionale, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- in particolare, a mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere

all'Associazione. Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

#### **ARTICOLO 9 - SANZIONI DISCIPLINARI**

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- avvertimento;
- ammonizione;
- diffida;
- sospensione a tempo limitato;
- radiazione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

#### **ARTICOLO 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

- per dimissioni;
- per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'Associazione;
- per radiazione;
- per decesso.

#### **ARTICOLO 11 - IL PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- dalle entrate derivanti dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l'Associazione attua al fine di autofinanziamento;
- da altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'Associazione di promozione sociale.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **ARTICOLO 12 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO**

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale realizzata accanto all'attività istituzionale. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **ARTICOLO 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato);
- organo di revisione legale dei conti (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal D.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## **ARTICOLO 14 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**



L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'Associazione che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo (se previsto), secondo i tempi e le modalità previsti nell'art. 31 del presente statuto.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

#### **ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice ovvero per posta elettronica o a mezzo PEC (se posseduta) o a mezzo fax e, laddove l'Associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'Associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso e/o pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti, se nominato.

#### **ARTICOLO 16 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti.

Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale ovvero nel sito internet dell'Associazione.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da Segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

(In caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio.) \* VEDI VERBALE del 06/07/2022  
ALLEGATO

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio Direttivo in fase di convocazione.

#### **ARTICOLO 17 - FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto, su indicazioni del Consiglio Direttivo.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

#### **ARTICOLO 18 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

##### **A. in sede ordinaria:**

- discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;

- approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

**B. in sede straordinaria:**

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro quattro giorni prima della data dell'assemblea precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

#### **ARTICOLO 19 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- predisporre il bilancio consuntivo, preventivo (se previsto) e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

## **ARTICOLO 20 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica tre anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente, può eleggere, inoltre, il Segretario ed il Tesoriere-Economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

## **ARTICOLO 21 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.



Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

## **ARTICOLO 22 - PRESIDENTE**

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

L'intervento del Vicepresidente deve esser comunque approvato in via preventiva o successiva dal Presidente stesso o dal Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 23 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica tre anni per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 D.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

#### **ARTICOLO 24 - SEGRETARIO**

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra

l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

#### **ARTICOLO 25 - IL TESORIERE-ECONOMO**

Il Tesoriere-Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo (se previsto) accompagnandolo da apposita relazione.

#### **ARTICOLO 26 - LIBRI SOCIALI**

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

#### **ARTICOLO 27 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 383/2000 fino a che questa si renderà applicabile;
- proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
- entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;



- dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciti in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto della legge n. 383/2000 finché applicabile e del D.lgs. 117/2017.

#### **ARTICOLO 28 - DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 D.lgs. 117/2017, all'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ARTICOLO 29 - DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE**

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

#### **ARTICOLO 30 - DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE**

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

#### **ARTICOLO 31 - BILANCI**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.



Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine può essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Con l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

#### **ARTICOLO 33 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 34 - RINVIO**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 383/2000, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

#### **AGENZIA DELLE ENTRATE**

Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino

Ufficio Territoriale di Pesaro

Atto Registrato il 12/05/2022 al n° 505 serie 3

PREVIO VERSAMENTO DI € 200,00

(di cui € ..... per trascrizioni)

IL FUNZIONARIO  
Luciano Puccia \*

Spett.le Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino



Assemblea straordinaria dei soci

dell'Associazione di Promozione Sociale **"SEAM Associazione socio-culturale di Promozione Sociale"**

mercoledì 6 luglio 2022 ore 21:05 presso Circolo Sociale "Casa del Popolo" di Via Guerrini 25 - Pesaro

All'assemblea, in prima convocazione, sono presenti n. 98 soci su 136.

Presiede l'Assemblea il Sig. Canalini Alessio che dichiara valida l'assemblea e chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Palanghi Marco il quale accetta l'incarico.

OdG:

1. Variazione dello Statuto come da indicazioni dell'Ufficio Regionale RUNTS – Regione Marche, eliminando la dicitura all'Art. 16 "In caso di parità di voto il voto del Presidente vale doppio"
2. Varie ed eventuali

Il Presidente illustra la necessità di variare lo Statuto così come indicato al punto 1 dell'OdG, in quanto la frase da eliminare è un refuso di stampa; quindi si chiede ai soci di mettere a votazione la modifica dell'Art. 16 che risulterà aggiornato nel seguente modo:

ARTICOLO 16 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale ovvero nel sito internet dell'Associazione.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da Segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all' assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio Direttivo in fase di convocazione.

All'unanimità l'assemblea approva la modifica dell'Art. 16 dello Statuto.

A tutti gli effetti, il presente verbale diventa parte integrante dello Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare e non essendoci richieste dall'Assemblea, la stessa si dichiara sciolta alle ore 22:30 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'Assemblea

**SEAM**  
Canalini Alessio  
Associazione Socio-Culturale A.P.S.  
Via Guido D'Arezzo, 11  
61122 PESARO (PU)  
Cod. FISC. 92048550419  
*Alessio Canalini*

Il Segretario dell'Assemblea

Palanghi Marco  
*Marco Palanghi*